

CONCORSO A 4 POSTI DI CONSIGLIERE DI STATO BANDITO CON D.P.C.S. N. 130

DEL 12 APRILE 2021 - PROVE SCRITTE

Prova dell' 11 luglio 2022

Diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano

traccia n.1

"Gli abusi di autonomia: fenomeni e rimedi"

traccia n.2

"Nullita' virtuale, nullita' riflessa, nullita' derivata"

traccia estratta n. 3

"Rimedi negoziali atipici alla patologia del contratto e del rapporto contrattuale".

Prova del 12 luglio 2022

Diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'Unione europea

traccia estratta n. 1

"Accordi in forma semplificata: presupposti e limiti".

traccia n.2

"Il processo di integrazione europea, tra principio di attribuzione, clausola di flessibilita' e poteri cosiddetti impliciti".

traccia n.3

"Rapporti tra il diritto dell' unione europea e i diritti interni degli stati membri, con particolare riguardo al cosiddetti effetti indiretti del diritto dell'unione europea e alla teoria dei controlimiti".

Prova del 13 luglio 2022

Diritto amministrativo (prova teorica)

Traccia estratta n. 1

"Urgenza ed emergenza nell'azione amministrativa".

traccia n.2

"Intese anticoncorrenziali, mercato rilevante e sindacato del giudice amministrativo".

traccia n.3

"Il sindacato sull'eccesso di potere nelle conferenze di servizi in materia ambientale".

Prova del 15 luglio 2022

Diritto amministrativo (prova pratica)

Traccia estratta n. 1

allegata

traccia n.2

allegata

traccia n.3

allegata

Prova del 16 luglio 2022

Scienza delle finanze e diritto finanziario

traccia estratta n. 1

"I diritti del contribuente nella verifica fiscale".

traccia n.2

"Il potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria: accessi, ispezioni e verifiche".

traccia n.3

"L'equilibrio tra entrate e spese nei bilanci, nazionale ed europeo. il diverso significato del ricorso all'indebitamento nei rispettivi contesti normativi".

11 LUG. 2022

TRACCIA N. 3

RIMEDI NEGOZIALI ATIPICI ALLA PATOLOGIA DEL CONTRATTO E
DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Obblighi contrattuali
2025 *p.v.*

11 LUG. 2022

TRACCIA N. 1

GLI ABUSI DI AUTONOMIA: FENOMENI E RIMEDI

Giulio Curi *ent*
C. C. C.

TRACCIA N. 2

11 LUG. 2022

NULLITA' VIRTUALE, NULLITA' RIFLESSA, NULLITA'
DERIVATA

Stella
di
l. v. j.
Stella

Diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'Unione europea

TRACCIA n. 3

RAPPORTI TRA IL DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA E I DIRITTI INTERNI DEGLI STATI MEMBRI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI COSIDDETTI EFFETTI INDIRETTI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ALLA TEORIA DEI CONTROLIMITI

Obbl. Amh

12.7.2022





ms⁴ [signature]
R. Della [signature] p.v.

Diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'Unione europea

TRACCIA n. 1

ACCORDI IN FORMA SEMPLIFICATA: PRESUPPOSTI E LIMITI

12.7.2022

Handwritten signatures and initials:
A large signature at the top right.
A signature below it, possibly reading "P. V.". 
A signature at the bottom left, possibly reading "P. V.". 
A signature at the bottom right, possibly reading "P. V.". 
The initials "P.V." are written at the bottom right corner. 

Diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'Unione europea

TRACCIA n. 2

IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA, TRA PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE, CLAUSOLA DI FLESSIBILITA' E POTERI COSIDDETTI IMPLICITI

12. 7. 2022

Sh
em
em
Deidell
pu.

Diritto amministrativo (prova teorica)

TRACCIA n. 3

IL SINDACATO SULL'ECESSO DI POTERE NELLE
CONFERENZE DI SERVIZI IN MATERIA AMBIENTALE.

P.V.

13 LUG. 2022

Adelle Anich

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Diritto amministrativo (prova teorica)

TRACCIA n. 1

URGENZA ED EMERGENZA NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Stella Amabile

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

P.V.
13 LUG. 2022

Diritto amministrativo (prova teorica)

TRACCIA n. 2

INTESE ANTICONCORRENZIALI, MERCATO RILEVANTE E
SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

Orlando Amato

av.

13 LUG. 2022

av.

Orlando Amato

av.

15 LUG. 2022

Diritto amministrativo (prova pratica)

TRACCIA N. 2

Il ricorrente Tizio, dipendente con qualifica di dirigente della Polizia locale presso il Comune di Alfa, venuto a conoscenza del fatto che si sarebbe reso vacante il posto di dirigente con funzioni di Comandante della Polizia locale del Comune di Beta, con istanza prot. 69925 del 18.07.2020 chiedeva il «trasferimento/comando [...] tramite procedura di mobilità volontaria, comando o distacco ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001» presso il detto Comune (c.d. mobilità per passaggio diretto dai ruoli di un'amministrazione all'altra). A seguito dell'istanza, con deliberazione di Giunta n. xx0 del 24.08.2020, il Comune di Beta deliberava l'esperimento di una procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, per la copertura del posto di Comandante del Corpo di Polizia municipale.

Con successiva deliberazione della Giunta n. xx1 del 12.10.2020, peraltro, il medesimo Comune riteneva «più opportuno» avvalersi di una figura dirigenziale a tempo determinato da individuare mediante una procedura selettiva ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, in luogo della mobilità in precedenza stabilita.

Per l'effetto, in data 17.11.2020 adottava l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di candidati idonei al conferimento di un incarico a tempo determinato in qualità di dirigente con funzioni di Comandante del Corpo di Polizia locale, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000.

In data 21.11.2020, venuto a conoscenza della delibera e dell'avviso pubblico, il ricorrente Tizio avanzava cautelativamente la propria candidatura per l'inserimento nell'elenco.

Quindi, con ricorso al TAR competente, sul presupposto di non aver mai ricevuto alcun espresso riscontro all'originaria istanza di trasferimento/comando ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, lo stesso chiedeva:

I - l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sulla sua istanza di mobilità, con condanna dell'Amministrazione a provvedere avviando il relativo procedimento e con nomina di un commissario *ad acta* in caso di ulteriore inerzia dell'Ente. Deduceva a sostegno le seguenti censure: - violazione degli artt. 1 e 2 della legge n.241/90 in relazione agli artt. 19 e 30 del d.lgs. n.165/2001-

violazione dei principi di buon andamento e di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa in relazione all'art.97 Cost.;

Il - l'annullamento dell'avviso pubblico (di selezione ex art.110 TUEL) e degli atti presupposti, con particolare riferimento alla DGC n. xx1 del 12.10.2020. Al riguardo rubricava i seguenti motivi: - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30, commi 1 e 2-bis, del d.lgs n.165 del 2001, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 8, della legge n.56 del 2019; - violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n.241 del 1990; - violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa in relazione all'art.97 Cost; eccesso di potere per assoluto difetto dei presupposti e di motivazione, per travisamento e sviamento. Tali motivi venivano in concreto svolti, richiamandosi:

a) al non ricorrere dei presupposti normativi del potere esercitato con la delibera emanata ex art.110 del d.lgs. n.267 del 2000, non avendo l'amministrazione, inoltre, esternato in concreto tali presupposti;

b) alla contraddittorietà tra la delibera n.xx1/2020 impugnata e quella n.xx0/2020, laddove non era coerente che le stesse fossero entrambe giustificate dall'esigenza di rinvenire un Comandante dotato della necessaria esperienza, senza indicare le ragioni per le quali la prima delibera, (quella relativa alla mobilità di cui all'art.30 del d.lgs. n.165 del 2001), non potesse raggiungere tale stesso obiettivo e comunque, anch'essa, ridurre i tempi di assunzione;

c) alla consequenziale priorità, in via logica e giuridica, dell'esperimento della procedura di mobilità, in quanto comunque attivata già circa due mesi prima.

Il.1 - A tali motivi, aggiungeva ulteriori censure relative all'avviso di selezione ex art. 110 TUEL:

d) l'avviso medesimo era illegittimo in quanto affetto in via derivata dai vizi dedotti avverso la delibera che lo prevedeva;

e) l'avviso era autonomamente illegittimo perché i requisiti di partecipazione non sarebbero stati idonei a garantire l'adeguata esperienza, rifacendosi a titoli di studio, anche *post lauream*, nonché al possesso di pubblicazioni nell'ambito della ricerca in sede accademica, non coerenti con un razionale accertamento della esperienza professionale dirigenziale specifica;

f) l'avviso era inoltre illegittimo perché prevedeva che l'incarico sarebbe stato conferito dal Sindaco, a suo insindacabile giudizio, "*intuitu personae*", introducendo un momento valutativo che annullava la stessa rilevanza dell'accertamento dei, pur contestati (in astratto), requisiti e titoli di partecipazione.

l.v.
P.M.

JK

W

Tizio chiedeva quindi, altresì, la condanna al risarcimento del danno; ciò in relazione alla diminuzione patrimoniale, per danno biologico ed esistenziale, derivante dalla mancata attribuzione del differenziale aggiuntivo di retribuzione afferente alla posizione dirigenziale in questione, sia per i danni all'immagine e curriculari connessi alla mancata attribuzione del posto.

In seguito, preso atto dell'intervenuta conclusione, nelle more, della procedura selettiva ex art. 110 d.lgs. n.267 del 2000, avviata dal Comune, - nella quale il ricorrente non risultava vincitore ma soltanto idoneo -, con un primo atto di motivi aggiunti, depositato il 16.02.2021, impugnava il decreto del Sindaco del Comune di Beta n.yy1 del 01.02.2021, con cui era stato individuato, in seguito alla formazione della graduatoria tra i partecipanti, il soggetto cui conferire l'incarico a tempo determinato *de quo*. Riproponeva avverso tale atto le medesime censure già svolte con il precedente ricorso, attingenti in via derivata la designazione del vincitore, aggiungendovi, inoltre, l'arbitraria erroneità della preferenza attribuita a quest'ultimo, in quanto rivelatosi privo dei requisiti e titoli richiesti dall'avviso.

Nella stessa data veniva inoltre depositato un secondo atto di motivi aggiunti, avverso il consequenziale atto sindacale di conferimento dell'incarico al vincitore, in cui erano riportati sia il ricorso introduttivo, sia le nuove censure dedotte contro il decreto sindacale n. yy1 del 2021, e ciò al solo dichiarato fine di estendere il contraddittorio nei confronti del controinteressato selezionato per l'incarico.

Con la sentenza di prime cure, resa in udienza pubblica (in conversione del rito iniziale in camera di consiglio), il giudice adito:

1) respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune di Beta, relativamente alla impugnazione del silenzio ed alla condanna del Comune medesimo ad esperire la procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs n.165/2011;

2) dichiarava inammissibile la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento dell'Amministrazione sull'istanza di mobilità del 18.07.2020, sul presupposto che, ancorché in assenza di un formale riscontro all'istanza medesima (in quanto non direttamente comunicato al ricorrente), purtuttavia, la successiva adozione della delibera di Giunta n. xx1 del 12.10.2020, pubblicata, nelle forme di legge dovute per le delibere di giunta, anteriormente alla proposizione del ricorso, doveva intendersi alla stregua di un provvedimento implicito di diniego, in quanto direttamente incidente sul bene della vita alla base dell'interesse pretensivo dedotto in giudizio, diniego ("per incompatibilità"), peraltro, puntualmente impugnato;

p.c.

PLAN

EW

0.

3) respingeva l'ulteriore eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune resistente sul rilievo che la procedura di reclutamento "fiduciario", indetta ai sensi dell'art.110 d.lgs n.267/2000, si svolgesse sul piano degli ordinari poteri datoriali dell'Ente e non prefigurasse posizioni di potestà pubblica e di corrispondente interesse legittimo. Il Tribunale rilevava che, sebbene per la giurisprudenza delle Sezioni Unite e, parallelamente, del Consiglio di Stato, le contestazioni relative agli esiti della procedura spettassero al giudice ordinario, nel caso di specie era impugnata la delibera a monte di essa, con la quale, in via di potestà (macro)organizzativa di diritto pubblico, era esercitata la scelta discrezionale in ordine al tipo di reclutamento che, nell'ambito di quelli tipizzati dalla legge, meglio rispondesse alle esigenze dell'amministrazione;

4) respingeva la domanda di annullamento della DGC n. xx1 del 12.10.2020, sul presupposto che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 56 del 2019 (art. 3, comma 8), inizialmente per il triennio 2019-2021 (e, successivamente, sino al 2024, in forza dell'estensione operata dal d.l. n. 80 del 2021, convertito nella legge n. 113 del 2021), l'esperimento della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 fosse solamente una facoltà (non già un obbligo) per le Amministrazioni, che quindi sarebbero state libere di ricorrervi così come di preferire un altro canale di reclutamento, pur dovendo adeguatamente motivare al riguardo. L'amministrazione, secondo il Tar, avrebbe ben specificato i vantaggi perseguiti con il ricorso a questa procedura piuttosto che ad altre, e in particolare alla mobilità inter-amministrazioni;

3) respingeva conseguentemente, per difetto dei presupposti, la domanda di condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dal silenzio sull'istanza di mobilità del 18.07.2020 e dalla DGC n. xx1 del 12.10.2020;

4) dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il quarto, il quinto e il sesto motivo del ricorso introduttivo [rispettivamente sopra riportati sub **d**), **e**), **f**)], nonché la domanda di annullamento degli altri atti impugnati con i motivi aggiunti, così come la domanda di condanna del Comune al risarcimento dei danni da questi derivanti, indicando nell'autorità giudiziaria ordinaria il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia.

Avverso tale decisione Tizio proponeva appello, deducendo:

1) l'erroneità della sentenza laddove aveva riconosciuto all'Amministrazione una generica possibilità di optare discrezionalmente tra la procedura di mobilità e quella ex art. 110 d.lgs.n.267 del 2000, avendo in realtà l'art. 3, comma 8, della l. n. 56/2019 ancorato la scelta di non procedere all'esperimento della procedura di mobilità solo "al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego", così delimitando l'ambito

operativo della discrezionalità ed imponendo un obbligo di motivazione rinforzato alla Pubblica Amministrazione procedente, che sul punto però nulla aveva detto;

2) la contraddittorietà estrinseca, esclusa dalla pronuncia appellata, tra la D.G.C. 24 agosto 2020, n. xx0 e la successiva D.G.C. 12.10.2020, n. xx1, giungendo tali delibere a conclusioni tra loro incompatibili in ordine alla procedura da adottare, proprio in quanto supportate dal medesimo testo motivazionale, non coinvolgente, in particolare nella seconda delle due, il "fine di ridurre i tempi per l'accesso al pubblico impiego" ma, in entrambi i casi, il (solo) comune "obiettivo di reperire un dirigente dotato dell'idonea esperienza, onde evitare ripercussioni organizzative";

3) l'eccesso di potere per sviamento, avendo il Comune di Beta, una volta irragionevolmente obliterata la procedura di mobilità, optato – anziché per una selezione concorsuale pubblica, nel rispetto dell'art. 97, comma 4, Cost. – per l'esperimento di un procedimento ex art. 110 d.lgs n.267/2000, con ciò, altresì, affidando all'insindacabile giudizio del Sindaco la scelta, *intuitu personae*, del candidato. Tale illegittimità ancor più emergerebbe ove si tenesse in considerazione che il candidato infine designato sarebbe stato, in realtà, privo dei requisiti professionali individuati a pena di esclusione dall'art. 4 del Bando di Selezione, sulla scorta del disposto dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.

P. v.

Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento dei danni patiti (*"in termini di danno patrimoniale, sia in termini di danno biologico ed esistenziale, che hanno illegittimamente deluso il suo interesse legittimo pretensivo ad ottenere l'incarico per cui è causa o, comunque, a partecipare ad una procedura legittima e trasparente"*), da liquidarsi in via equitativa.

RAD

Resisteva il Comune riportandosi alle difese di primo grado ed evidenziando, che:

a) la domanda relativa al silenzio osservato sull'istanza di attivazione della mobilità ex art.30 del dlgs.n.165 del 2001 era, prima ancora che inammissibile sotto il profilo rilevato dal Tar, inammissibile per mancanza di un obbligo a provvedere in capo al Comune, come desumibile dal complesso delle previsioni del predetto art.30 del d.lgs n.165 del 2001;

sf

b) ribadiva che, anche le delibere indicenti la procedura ex art.110 TUEL, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, spettano alla cognizione del giudice ordinario, non potendosi scindere l'atto indittivo della procedura dal suo svolgimento selettivo, essendo l'intera sequenza riconducibile ai poteri datoriali e non amministrativi del Comune;

h

0

c) deduceva, in via di eccezione, altresì che, sull'impugnazione della delibera e dell'avviso relativi alla procedura di reclutamento ex art.110 TUEL, il Tribunale aveva ommesso di rilevare l'intervenuta acquiescenza in quanto, da un lato, il ricorrente, avendo partecipato alla procedura contestata era in essa risultato "idoneo" (seppure non vincitore), dall'altro, il medesimo, conscio della natura gestionale ordinaria di tale procedura, aveva in effetti proposto ricorso al giudice del lavoro censurandone l'esito.

Il candidato rediga la sentenza d'appello esaminando tutte le questioni in rito e in merito, anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea a precludere l'esame delle altre.

Delle questioni eventualmente non trattate in sentenza si darà conto in altra parte dell'elaborato, successivamente al dispositivo che definisce la sentenza.

15 IUG. 2022

P.V.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

15 LUG. 2022

Diritto amministrativo (prova pratica)

TRACCIA N. 3

1. Con ricorso di primo grado proposto davanti al Tar per la Toscana, il signor Bianchi ha impugnato il provvedimento emesso dal Comune di Firenze, n. X del 10 maggio 2020 (d'ora innanzi anche n. X/2020), recante acquisizione, ai sensi dell'art. 42-bis, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327, della particella n. 111, di proprietà del ricorrente, estesa 850 mq.

1.1. Esponeva nel ricorso di primo grado che:

a) la particella n. 111 di cui è proprietario aveva in precedenza formato oggetto di decreto di espropriazione per pubblica utilità, finalizzato alla inclusione di tale particella nel perimetro del Parco urbano Le Cascine, oggetto di un progetto di ampliamento;

b) tale decreto di espropriazione era stato annullato con sentenza del Tar per la Toscana 10 settembre 2019 n. Y (d'ora innanzi anche n. Y/2019), notificata in data 12 settembre 2019, non impugnata dal Comune, e passata in giudicato;

c) a seguito del giudicato di annullamento del decreto di espropriazione, l'odierno ricorrente aveva notificato al Comune una diffida a dare esecuzione al giudicato, mediante restituzione della particella n. 111, anche in considerazione della circostanza che nelle more del giudizio al Tar contro il decreto di espropriazione, il Comune, con altro provvedimento, aveva rettificato il progetto di ampliamento del Parco urbano; per effetto della rettifica solo 85 mq. della particella n. 111 risultano inclusi nel perimetro del Parco;

d) per tutta risposta il Comune ha adottato il provvedimento n. X/2020 ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 327/2001, quantificando le somme dovute al privato.

1.2. Il ricorso di primo grado è affidato a due motivi rubricati:

I) violazione di legge, in relazione all'art. 42-bis d.lgs. n. 327/2001, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti. Il provvedimento di acquisizione di cui all'art. 42-bis avrebbe carattere eccezionale, e potrebbe essere utilizzato solo quando sia stata già realizzata un'opera pubblica sull'area occupata senza titolo e non anche, come nella specie, quando non vi sia stata alcuna trasformazione irreversibile dell'area; in subordine, ove anche si ritenga che la "trasformazione irreversibile" non costituisca un presupposto indefettibile nel paradigma normativo dell'art. 42-bis citato, presupposto applicativo sarebbe quanto meno una "modifica" dell'area occupata, e tale modifica dovrebbe essere significativa dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo; nel caso di specie, sono stati inseriti nel perimetro del Parco, peraltro senza modifica alcuna, solo 85 mq. di una particella estesa 850 mq.;

P.V.

CON

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

II) in subordine, ove il Tar ritenga di respingere il motivo n. I), illegittimità della quantificazione del risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, ai sensi del comma 3 del citato art. 42-bis, e dell'indennizzo di cui al comma 1 del medesimo articolo; viene allo scopo prodotta una consulenza tecnica di parte.

2. Si è costituito davanti al Tar il Comune di Firenze, e con memoria ha:

a) eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alle questioni sollevate con il secondo motivo di ricorso in ordine alla misura dei richiesti risarcimento e indennizzo;

b) eccepito la tardività del ricorso;

c) dedotto la infondatezza nel merito sia del primo che del secondo motivo di ricorso;

d) dedotto, in particolare, quanto al primo motivo di ricorso, che ricorrono i presupposti applicativi dell'art. 42-bis in quanto: i) la previsione non richiede il presupposto fattuale della trasformazione irreversibile dell'area privata, ma quello della sua "modifica" da intendersi non solo come modifica fattuale, ma anche come modifica "giuridica"; nel presente caso la modifica "giuridica" consiste nella inclusione dell'area nel perimetro del Parco urbano; ii) quanto alla circostanza che allo stato solo 85 mq. di 850 della particella 111 sono inclusi nel perimetro del Parco urbano, è in corso di approvazione da parte del Comune una ulteriore perimetrazione che include l'intera particella 111, nonché un progetto che prevede la realizzazione sulla particella 111 di una area giochi. Sicché, la particella 111 è in parte già inclusa nel Parco urbano, in parte destinata a breve ad essere inclusa e trasformata.

3. Il Tar adito, con la sentenza 14 marzo 2021 n. Z (d'ora innanzi anche n. Z/2021), resa con applicazione del rito di cui all'art. 119 c.p.a., ha:

a) respinto, con formula onnicomprensiva e senza specifica motivazione, "tutte le eccezioni del Comune";

b) respinto il primo motivo di ricorso, con argomenti che fanno leva sulla avvenuta parziale modifica della particella 111 e sulla ulteriore progettata revisione del perimetro del Parco urbano e destinazione della particella stessa nel progetto *in itinere*;

c) respinto il secondo motivo di ricorso;

d) compensato le spese di giudizio motivando "sulla natura della lite e la risalenza nel tempo della vicenda contenziosa".

4. Avverso la sentenza, non notificata, hanno proposto separati appelli il signor Bianchi e il Comune di Firenze.

5. Il signor Bianchi ha proposto appello parziale, notificato a mezzo PEC al Comune il 14 giugno 2021 (data sia di spedizione che di ricezione della PEC) e depositato il 30 giugno 2021 (mercoledì) telematicamente presso il Consiglio di Stato, con cui ripropone il primo motivo del ricorso di primo grado e muove motivate censure alla sentenza, insistendo sulla eccezionalità della c.d. espropriazione postuma di cui all'art. 42-bis d.lgs. n. 327/2001, sull'indefettibile presupposto di una trasformazione

irreversibile dell'area o quanto meno di una sua modifica rilevante e significativa dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo.

5.1. Nel giudizio di appello proposto dal signor Bianchi si è costituito il Comune di Firenze e con memoria di costituzione depositata nei termini di legge ha:

a) contestato il capo di sentenza che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulle questioni indennitarie e risarcitorie in relazione all'art. 42-bis sollevate con il secondo motivo del ricorso di primo grado, osservando che la giurisdizione è del giudice ordinario;

b) eccepito la irricevibilità dell'atto di appello per tardivo deposito, in quanto, trattandosi di contenzioso sottoposto al rito di cui all'art. 119 c.p.a., con termini dimezzati, il deposito dell'appello sarebbe dovuto avvenire entro 15 giorni decorrenti dal perfezionamento della notificazione, verificatosi in data 14 giugno 2021, e quindi entro il 29 giugno 2021, che cadeva di martedì. Il deposito dell'appello, avvenuto il 30 giugno 2021, è pertanto tardivo.

5.2. L'appellante ha depositato memoria in cui:

a) eccepisce la inammissibilità della questione di giurisdizione sollevata dal Comune, essendosi sulla stessa formato il giudicato;

b) eccepisce in subordine la inammissibilità della questione di giurisdizione di cui alla lettera a), per difetto di interesse, stante il passaggio in giudicato anche del capo di sentenza che statuisce sul secondo motivo di ricorso, respingendolo;

c) deduce la infondatezza della eccezione di irricevibilità dell'appello sollevata dal Comune, sulla scorta di due argomenti:

c.1) il rito appalti di cui all'art. 119 c.p.a. è di stretta interpretazione; dato che la lett. f) dell'art. 119 fa riferimento all'espropriazione delle aree destinate "all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità", il rito non si applica al caso, come quello per cui è processo, di espropriazione di aree da destinare a verde pubblico, senza opere; sicché il termine di deposito dell'appello era 30 giorni;

c.2) ove si ritenga applicabile il rito dell'art. 119 c.p.a., in ogni caso, va rilevato che il 29 giugno è la festività dei Santi apostoli Pietro e Paolo, Santi patroni del Comune di Roma, riconosciuta come festività religiosa dall'art. 1, d.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792; per l'effetto, in applicazione dell'art. 155 c.p.c. il termine di scadenza in giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo, ossia il 30 giugno.

5.3. Il Comune ha replicato che il 29 giugno è giorno festivo solo per il Comune di Roma. Da un lato, al pari degli altri giorni festivi del Santo patrono per Comuni diversi da quello di Roma, si tratterebbe di festività rilevante ai fini delle ferie dei lavoratori, secondo la contrattazione collettiva, ma non ai fini dell'art. 155 c.p.c.; conferma ne sia che nei *software* di uso corrente per il calcolo dei termini processuali, il 29 giugno non è considerato giorno festivo. Dall'altro lato, e comunque, trattandosi di giorno festivo per il solo Comune di Roma, è nel caso di specie irrilevante, considerato che l'avvocato che ha redatto e notificato l'atto di appello è iscritto al COA di Firenze, e ha studio a

Firenze; a Firenze il 29 giugno non è giorno festivo, nell'anno 2021 è caduto di martedì, e pertanto non opera la proroga al 30 giugno.

5.4. L'appellante a sua volta replica che la festa del Santo patrono per il Comune di Roma non è equiparabile a quella del Santo patrono in altri Comuni, dato il diverso livello della fonte normativa che la riconosce (norme di attuazione della legge di ratifica dell'accordo di revisione dei Patti lateranensi in un caso; contrattazione collettiva nell'altro caso), sicché la festa del 29 giugno ricadrebbe nella previsione dell'art. 155 c.p.c.; in secondo luogo, sarebbe irrilevante il calcolo dei termini effettuato da un *software*, in quanto l'algoritmo non ha nessuna rilevanza giuridica processuale, e sarebbe nella specie fallace, in quanto calcola i termini ignorando che il 29 giugno è una festività legislativamente riconosciuta; in terzo luogo, "il giorno festivo" che consente la proroga al giorno seguente non festivo ai sensi dell'art. 155 c.p.c. rileva nella sua oggettività e non soggettività, ed è sufficiente che il giorno sia festivo, alternativamente, nel luogo di residenza/sede del notificante o nel luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario, o nel luogo di residenza/sede del destinatario della notificazione.

L'appellante ha chiesto, in subordine, la concessione dell'errore scusabile. In ulteriore subordine, per il caso in cui il Collegio intenda aderire alla tesi della irricevibilità dell'appello e non intenda concedere l'errore scusabile, chiede la rimessione della questione all'esame dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, quale questione di massima di particolare importanza.

pc.

6. A sua volta, il Comune di Firenze ha proposto un autonomo appello, con cui ha contestato il capo di sentenza che ha compensato le spese di lite, lamentando la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come novellato nel 2014 e come interpretato dalla Corte costituzionale a seguito di detta novella legislativa. La compensazione delle spese di lite potrebbe avvenire solo in casi tassativi, nessuno dei quali ricorre nella fattispecie concreta.

6.1. In tale appello si è costituito il signor Bianchi chiedendone la reiezione, in base al rilievo del potere discrezionale del giudice di compensare le spese.

7. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del....

Il candidato rediga la sentenza d'appello esaminando tutte le questioni in rito e in merito, anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea a precludere l'esame delle altre.


RPN
PB

✓
lw

Delle questioni eventualmente non trattate in sentenza si darà conto in altra parte dell'elaborato, successivamente al dispositivo che definisce la sentenza.

15 IUG. 2022

l^v.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.A smaller, more fluid handwritten signature in black ink, with a prominent loop and a long horizontal stroke.

h

15 1116 2022

Diritto amministrativo (prova pratica)

TRACCIA N. 1

Tizio è proprietario di un terreno ubicato nel comune di Alfa.

A seguito della segnalazione di Caio, proprietario confinante che lamenta la sussistenza di immissioni dannose provenienti dall'attività di lavorazione del legno svolta da Tizio, con il verbale di sopralluogo della polizia municipale, in data 22/5/2001, è stato accertato che sul terreno di Tizio era stato edificato senza titolo edilizio un *“capannone-tettoia, formato da n. 10 pilastri in ferro bullonati su piastre di cemento con soprastante copertura, a falde inclinate, in lamiera coibentata”*.

Il verbale veniva trasmesso anche alla Procura della Repubblica per quanto di competenza.

In riferimento a tale abuso Tizio ha presentato istanza di condono ai sensi del DL 269/2003 (conv. in legge 326/2003), per sanare l'abuso ed estinguere il reato. l^v

Il Comune si è espresso in senso negativo con il provvedimento n. 68 del 2018.

Tizio ha impugnato tale provvedimento con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In seguito il Comune, con l'ordinanza n. 57 del 2019, ha ingiunto la demolizione dell'opera di cui aveva escluso la sussistenza degli estremi del condono.

Tizio, ricevuta la notifica dell'ordine di demolizione, ha presentato istanza ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 per sanare l'abuso e ha, inoltre, impugnato l'ordine di demolizione avanti il TAR competente, deducendo che: v^e

1) il provvedimento di demolizione ha perso la propria efficacia a seguito della presentazione dell'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 ed essendo ancora *sub giudice* il diniego di condono, impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; a sostegno della censura, il ricorrente richiama gli artt. 38 e 44 della legge 47/1985 – richiamati anche dalle successive leggi sul condono – che prevedono la sospensione dei procedimenti sanzionatori; in PDR

subordine, chiede la sospensione del giudizio *ex art. 295 c.p.c.* in attesa dell'esito del ricorso al Capo dello Stato e dell'esito del processo penale al quale è stato sottoposto;

2) non ha ricevuto alcuna comunicazione di avvio del procedimento, con violazione dell'art. 7 della legge 241/1990, sicché il procedimento si è svolto a sua completa insaputa, senza che ivi potesse dedurre le proprie ragioni;

3) l'ordine di demolizione non indica l'area passibile di acquisizione in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione; inoltre, il provvedimento è illegittimo per violazione dell'art. 31, comma 3, del DPR 380/2001 anche perché ha indicato un termine per adempiere di soli 60 giorni;

4) la descrizione dei luoghi di cui al verbale della Polizia Municipale non è veritiera, dal momento che l'opera deve considerarsi temporanea, non stabilmente ancorata al suolo e, dunque, priva di rilevanza edilizia, come provato dalle dichiarazioni sostitutive rese dai suoi dipendenti e allegate al ricorso;

5) il ricorrente era completamente estraneo all'abuso, avendo acquistato l'area dopo l'edificazione del capannone, sicché l'irrogazione della sanzione doveva ritenersi ingiustificata, in quanto contraria ai principi di cui alla legge 689/1981, dal momento che colpiva un soggetto che non aveva compiuto alcuna violazione;

6) non sussistono le ragioni per disporre la demolizione del manufatto, che risulta edificato nel 1995 e da allora utilizzato senza che l'amministrazione abbia mai sollevato alcuna contestazione; l'opera funge da magazzino dell'attività imprenditoriale, di cui lo stesso è titolare, che verrebbe irrimediabilmente pregiudicata e a cui seguirebbe il licenziamento di tutti i dipendenti, non sussistendo altri spazi idonei a sostituire il magazzino; in ogni caso, il Comune non ha tenuto conto di tali circostanze e non ha motivato in ordine alla prevalenza dell'interesse pubblico alla demolizione rispetto a quello del privato alla conservazione del bene, tanto più che l'abuso era stato realizzato dal suo *dante causa*, dal quale il ricorrente aveva acquistato l'area e il manufatto che vi accede.

l.v.

de

g

l. p. m.

Si è costituito in giudizio il Comune, eccependo l'inammissibilità del ricorso per la mancata notifica dello stesso a Caio, proprietario confinante dalla cui segnalazione aveva avuto avvio la repressione dell'abuso, rilevando che gli artt. 38 e 44 della legge 47/1985 non troverebbero applicazione in riferimento alla sanatoria *ex art. 36 D.P.R. 380/2001* e chiedendo il rigetto dei restanti motivi di ricorso.

Con successiva memoria, il ricorrente ha precisato che Caio è proprietario di un terreno incolto e non edificabile, il quale non subisce alcun pregiudizio dall'attività svolta nel suo capannone; in subordine, ha chiesto la rimessione in termini per notificare il ricorso anche a Caio.

Il TAR, valorizzando la pendenza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il diniego di condono relativo al medesimo abuso e ritenuto violato il principio di alternatività, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni.

Tizio ha appellato tale sentenza, deducendo che non vi è violazione del principio dell'alternatività in caso di impugnazione nelle due sedi (straordinaria e giurisdizionale) di atti distinti, tanto più che i motivi di censura dedotti avverso i due atti sono differenti. Con l'appello ha, inoltre, riproposto i motivi di ricorso non esaminati dal TAR.

Si è tempestivamente costituito in giudizio il Comune, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, in quanto:

- il ricorso in appello era stato notificato una prima volta, ma risultava privo della firma digitale, in violazione dell'art. 136, comma 2-*bis*, c.p.a. e non era stato neppure depositato nella Segreteria del Consiglio;
- il deposito sarebbe stato effettuato solo in data 29 gennaio 2021 in riferimento ad un secondo atto di appello notificato successivamente, ossia oltre il termine di decadenza

di trenta giorni stabilito per il deposito delle impugnazioni dall'art. 94 c.p.a. e con riguardo alla notifica del primo atto di appello;

- in base agli artt. 358 e 387 c.p.c., deve ritenersi che l'appello – laddove inammissibile o improcedibile – non possa più essere riproposto a causa della consumazione del potere di impugnazione, anche ove in ipotesi non sia decorso il termine di impugnazione fissato dalla legge.

Il Comune ha, inoltre, riproposto l'eccezione, svolta in primo grado, di inammissibilità del ricorso originario per la mancata notifica a Caio.

Nel merito, ha insistito per la natura abusiva del manufatto e per la conferma del provvedimento di demolizione.

Con successivi motivi aggiunti, l'appellante ha dedotto l'illegittimità dell'ordine di demolizione per contraddittorietà e travisamento dei fatti, in ragione della sopravvenuta sentenza penale, passata in giudicato e che esplicherebbe efficacia di giudicato anche nel presente giudizio, la quale lo aveva assolto per non aver commesso il fatto dall'imputazione di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001, p.v. avente ad oggetto lo stesso abuso contestato dall'amministrazione comunale.

Con ulteriori motivi aggiunti, l'appellante ha impugnato l'atto con il quale il Comune, nelle more, constatata l'inottemperanza all'ordine di demolizione, ha disposto l'acquisizione dell'area. A questo riguardo, ha dedotto la natura sostanzialmente penale della misura acquisitiva; il che imporrebbe di tenere conto dell'elemento soggettivo e di rispettare il principio di proporzionalità che il Comune non ha considerato. sh

Con successiva memoria, l'appellante Tizio, oltre a richiamare le difese svolte in primo grado, rispetto all'eccezione comunale, ha precisato che la prima versione dell'atto di appello, notificata ma non sottoscritta con firma digitale, non era stata depositata presso la Segreteria del Consiglio di Stato; per l'effetto, non essendo la sola notifica, ove non seguita dal tempestivo deposito del ricorso, idonea ad instaurare la litispendenza, non


si sarebbe costituito alcun rapporto processuale idoneo a “consumare” il potere di impugnazione della sentenza di primo grado. In ogni caso, prospetta che la predisposizione e il deposito del ricorso in formato non digitale non incorre in espressa comminatoria legale di nullità e deduce che, comunque, il secondo atto di appello con firma digitale era stato notificato nei termini e depositato entro il successivo termine di trenta giorni dalla notifica.

Il Comune, con memoria depositata alle ore 12.08 dell'ultimo giorno utile ex art. 73, comma 1, c.p.a., ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti in appello che violerebbero il principio del doppio grado di giudizio e, in ogni caso, la loro infondatezza.

Il candidato rediga la sentenza d'appello esaminando tutte le questioni in rito e in merito, anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea a precludere l'esame delle altre. p.2

Delle questioni eventualmente non trattate in sentenza si darà conto in altra parte dell'elaborato, successivamente al dispositivo che definisce la sentenza.

15 MAG. 2022

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. One signature is large and cursive, appearing to be 'S. S. S.'. Below it, there are several other signatures and initials, including one that looks like 'C. P.' and another that is more stylized and less legible. The signatures are located in the bottom right corner of the page.

Scienza delle finanze e diritto finanziario

TRACCIA n. 3

L'EQUILIBRIO TRA ENTRATE E SPESE NEI BILANCI,
NAZIONALE ED EUROPEO. IL DIVERSO SIGNIFICATO DEL
RICORSO ALL'INDEBITAMENTO NEI RISPETTIVI CONTESTI
NORMATIVI.

pv.

Alberto Cusi

of

16 LUG. 2022

g

Rubini ad

Scienza delle finanze e diritto finanziario

TRACCIA n. 1

I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE NELLA VERIFICA FISCALE.

Chel Cambel

P.L.

Phello

ly

ph

16 LUG. 2022

h2

Scienza delle finanze e diritto finanziario

TRACCIA n. 2

IL POTERE DI ACCERTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA: ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE.

g

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 16 LUG. 2022